

STATUTO DEL COLLEGIO REGIONALE
GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO DELLE MARCHE
Ente pubblico non economico di diritto privato
Legge 2 gennaio 1989 n. 6

INDICE

TITOLO I – Principi generali e programmatici

1. Norme costitutive del Collegio
2. Finalità
3. Territorio, sede e distintivo
4. Tutela e conservazione sostenibile del patrimonio naturale

TITOLO II – Ordinamento

5. Organi del Collegio
6. L'Assemblea degli iscritti
7. il Consiglio Direttivo
8. Il Presidente
9. Decadenza e dimissioni
10. Le Commissioni consiliari tecniche
11. Pubblicità del Collegio

TITOLO III – Esercizio della professione

12. Abilitazione ed iscrizione della Guida Alpina ed aspirante Guida Alpina
13. Abilitazione ed iscrizione dell'Accompagnatore di Media Montagna
14. Scuole di alpinismo
15. Doveri degli iscritti e codice deontologico
16. Procedimento disciplinare
17. Promozione e diffusione dell'alpinismo
18. Trasferimenti ed aggregazioni
19. Entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali e programmatici

Art. 1 – Norme costitutive del Collegio

Il Collegio Regionale delle guide alpine delle Marche è un ente pubblico non economico di diritto privato, ed istituito dall'art. 13 della Legge 2 gennaio 1989 n. 6 e dall'art. 36 della Legge Regionale Marche 23 gennaio 1996 n. 4.

Fanno parte del Collegio, con iscrizione nell'elenco speciale tenuto dal Collegio, gli Accompagnatori di Media Montagna la cui figura professionale è istituita dall'art. 21 della Legge 2 gennaio 1989 n. 6 e dall'art. 39 della Legge Regionale Marche 23 gennaio 1996 n. 4.

Il Collegio Regionale delle guide alpine delle Marche rappresenta l'ente di gestione territoriale per la disciplina ed il governo della professione di aspirante guida, guida alpina – maestro di alpinismo e dell'accompagnatore di media montagna e promuove le iniziative e direttive intese a regolamentare i rapporti interni degli iscritti ed i rapporti esterni con altri enti, istituzioni, associazioni ed organismi privati e pubblici.

Nei limiti della Legge il Collegio ha potestà normativa, limitatamente alle circolari e regolamenti interni ed ai provvedimenti amministrativi di indirizzo e disposizione degli organi costitutivi, che esercita secondo le previsioni del presente Statuto e delle leggi dello Stato ed ha autonomia impositiva, organizzativa e finanziaria nei confronti dei propri iscritti.

Art. 2 – Finalità

Il Collegio Regionale delle guide alpine delle Marche cura gli interessi degli iscritti e ne promuove lo sviluppo della professione uniformando la propria azione in conformità alla Costituzione Italiana, alle leggi e direttive nazionali, europee ed internazionali.

Favorisce la cultura della pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo valorizzando i principi della sicurezza e dell'informazione anche mediante un continuo aggiornamento professionale specializzante delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche ed escursionistiche.

Art. 3 – Territorio, Sede e Distintivo

Il Collegio Regionale delle guide alpine delle Marche ha competenza di esercizio su tutto il territorio della Regione Marche e, attraverso il Presidente, è componente del Direttivo nazionale del Collegio Nazionale delle guide alpine italiane.

Il Collegio Regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo delle Marche ha sede legale in Lapedona in Via Balzana, 1 con facoltà di aprire sedi secondarie in tutto il territorio della Regione Marche.

Il distintivo del Collegio Regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli Accompagnatori di Media Montagna si distingue, per le guide alpine e gli aspiranti guida, in funzione del grado e per gli accompagnatori di media montagna in funzione della qualifica professionale. Esso è approvato dall'assemblea degli iscritti ed è reso obbligatorio indossarlo in ogni attività esercitata, anche se la stessa sia svolta in occasione di manifestazione o evento istituzionale, in maniera ben visibile sulla parte anteriore della divisa. In caso di sospensione o cancellazione dall'albo dell'iscritto è fatto divieto allo stesso l'utilizzo in pubblico del distintivo la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro ai sensi dell'art. 498 codice penale come depenalizzato dall'art. 43 del Decr. Leg.vo 507/99.

Art. 4 – Tutela e conservazione sostenibile del patrimonio naturale

E' riconosciuto l'alto valore alla conservazione e tutela del patrimonio naturale situato sul territorio nazionale ed internazionale quale opportunità per lo sviluppo culturale e sociale della professione.

E' principio fondante per la professione di aspirante guida alpina, guida alpina – maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna la conoscenza e il rispetto dell'ambiente naturale della Regione Marche quale centro di interesse professionale.

A tale fine il Collegio Regionale delle Guide Alpine – maestri di alpinismo - delle Marche contribuisce alla diffusione dei valori paesistici mediante iniziative di promozione culturale, sportiva e turistica sostenute dal confronto con altri enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni e istituzioni scolastiche, con i quali potranno essere stipulate convenzioni per la pratica e per la conoscenza dell'escursionismo e dell'alpinismo.

TITOLO II

Ordinamento

Art. 5 – Organi del Collegio

Sono organi del Collegio Regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo delle Marche:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 6 – L'Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti al Collegio, ivi compresi gli Accompagnatori di Media Montagna, che risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale.

L'Assemblea degli iscritti si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere il Direttivo
2. approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal Direttivo
3. pronunciarsi su ogni questione che viene sottoposta dal Direttivo o da almeno un terzo dei componenti e che non sia di competenza degli altri organi del Collegio
4. approvare il distintivo in funzione del grado e della qualifica professionale
5. approvare il presente Statuto e le successive modifiche

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo degli iscritti ed, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione con almeno cinque iscritti.

In entrambi i casi le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

I partecipanti all'Assemblea che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Gli Accompagnatori di Media Montagna non hanno diritto di voto, salvo il caso della elezione del rappresentante componente il Consiglio Direttivo, ma partecipano alla formazione del numero legale per la validità della costituzione dell'Assemblea e possono esprimere pareri vincolanti, a maggioranza dei partecipanti, sulle decisioni relative all'esercizio della loro professione.

Sui pareri espressi dagli Accompagnatori di media montagna hanno diritto di voto anche gli aspiranti guida e le guide alpine iscritte al Collegio.

Di ogni seduta è redatto il verbale dell'Assemblea e che viene protocollato agli atti del Collegio; ogni iscritto ne potrà estrarre copia conforme all'originale previa richiesta scritta da pervenirsi al Presidente del Direttivo nelle modalità di cui alla Legge 241/90 ed al pagamento dei relativi diritti.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti tra le guide alpine – maestri di alpinismo iscritte nell'albo del Collegio e da un rappresentante degli Accompagnatori di Media Montagna eletto tra gli iscritti nell'elenco speciale.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla elezione del rappresentante degli Accompagnatori di Media Montagna non possono partecipare gli aspiranti guida e le guide alpine- maestri di alpinismo.

Il Direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno uno dei componenti.

Le riunioni del Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno tre componenti.

Le deliberazioni del Direttivo sono valide se approvate con un numero che rappresenti la maggioranza degli intervenuti alle riunioni. Il rappresentante degli accompagnatori di media montagna ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Delle riunioni è redatto un verbale che viene protocollato agli atti del Collegio.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. Eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il vicepresidente scegliendoli tra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo.

2. Svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo professionale nonché la relativa iscrizione.

3. Riunire l'Assemblea degli iscritti

4. Deliberare sulle domande di trasferimento, di aggregazione e di cancellazione degli iscritti

5. Adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto ai sensi dell'art. 17 L. 6/89 in attesa della istituzione del consiglio di disciplina di cui all'art. 8 del DPR 07/08/2012 n. 137.

6. Mantenere i rapporti con gli organismi, enti e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi

7. Dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide

8. Collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano

9. Collaborare con la Regione alla organizzazione dei corsi per la formazione, abilitazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 23 L. 81/91, 7 e 9 della L. 6/89 e art. 35 L.R. 4/96 Marche

10. Contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente naturale e della pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo.

11. Stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti riscuotendo la relativa tassa di iscrizione.

12. Indire le elezioni per la elezione dei componenti del direttivo

13. Emanare le delibere ed i regolamenti attuativi ed organizzativi del Collegio

14. Eseguire tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione del Collegio ferme restando quelle riservate dalla Legge agli altri organi del Collegio

15. Istituire commissioni tecniche e conferire incarichi professionali per la tenuta della contabilità fiscale ed amministrativa e per la tutela legale.

16. Definire gli obiettivi e i programmi del Collegio e la relativa applicazione con atti di indirizzo programmatico e di gestione amministrativa.

17. Proporre alla Regione gli standard formativi dei corsi di formazione per aspiranti guida, guida alpina e accompagnatore di media montagna

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Collegio delle Guide Alpine delle Marche in tutte le attività di natura istituzionale, amministrativa, giudiziale e fiscale.

Il Presidente del Collegio delle Guide Alpine delle Marche è eletto dal Direttivo scegliendolo tra i suoi componenti e la cui carica dura quanto quella del Direttivo.

La carica di Presidente è rieleggibile alla scadenza del mandato.

Al Presidente spetta:

1. Riunire il Direttivo presiedendo alle riunioni e controfirmando i relativi verbali.
2. Avere la rappresentanza legale del Collegio.
3. Rappresentare il Collegio negli incontri istituzionali con altri enti pubblici e privati.
4. Essere membro del Direttivo del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane
5. Nominare il responsabile dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 8 della Legge 150/2000
6. Nominare il coordinatore dell'Ufficio stampa ai sensi dell'art. 9 della Legge 150/2000
7. Nominare il Segretario nelle riunioni del Direttivo e nelle adunanze dell'Assemblea
8. Nominare i componenti della commissione elettorale
9. Nominare il responsabile delle commissioni tecniche consiliari

Art. 9 – Decadenza e dimissioni

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla loro funzione in caso di:

1. cancellazione dall'albo del Collegio per scelta volontaria o a seguito di procedimento disciplinare
2. scadenza del mandato

3. morte o impedimento per infermità psico fisica.

Sono ammesse le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo a condizione che le stesse siano adeguatamente motivate. Sulle dimissioni del consigliere decidono a maggioranza gli altri membri del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza o di dimissioni anche di un solo componente, il Direttivo si scioglie ed i suoi componenti rimangono in carica al solo fine di indire le nuove elezioni.

Il Presidente decade dalle sue funzioni nei seguenti casi:

4. cancellazione dall'albo del Collegio per scelta volontaria o a seguito di procedimento disciplinare
5. scadenza del mandato
6. morte o impedimento per infermità psico fisica.

Sono ammesse le dimissioni dalla carica di Presidente a condizione che le stesse siano adeguatamente motivate. Sulle dimissioni del Presidente decidono a maggioranza gli altri membri del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente questi verrà sostituito dal Vice-Presidente che ne acquisirà le funzioni fino alle nuove elezioni.

Art. 10 – Le Commissioni consiliari tecniche

Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di commissioni consiliari tecniche al fine di sovrintendere all'organizzazione e collaborazione con la Regione dei corsi di formazione, abilitazione ed aggiornamento professionale di cui agli articoli 23 L. 81/91, 7 e 9 della L. 6/89 e art. 35 L.R. 4/96 Marche.

Può essere attribuita dal Consiglio Direttivo alle commissioni tecniche ogni altra attività, ivi compresa quella dell'adozione di testi tecnici e didattici, allo scopo di attuare i programmi di formazione, abilitazione ed aggiornamento professionale coerentemente con le finalità perseguite dalla Commissione tecnica Nazionale.

Art. 11 – Pubblicità del Collegio

E' costituito il sito internet istituzionale www.guidedalpinemarche.com quale forma di comunicazione sociale e di promozione dei servizi svolti dal Collegio delle Guide Alpine delle Marche.

Su mandato del Presidente, al responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è affidato l'incarico della manutenzione del sito internet i cui contenuti dovranno essere valutati ed approvati dal Consiglio Direttivo prima di essere pubblicati.

Il Consiglio Direttivo può ammettere altre forme di pubblicità istituzionale del Collegio i cui contenuti, in ogni caso, non possono riprodurre messaggi di promozione di vendita di prestazioni, beni o servizi.

L'Assemblea, su proposta di almeno 1/3 degli iscritti, può deliberare la rimozione di messaggi ritenuti ingannevoli o in contrasto con le leggi e regolamenti.

TITOLO III

Esercizio della professione

Art. 12 – Abilitazione ed iscrizione della Guida Alpina ed aspirante Guida Alpina

L'esercizio stabile della professione di guida alpina – maestro di alpinismo si consegue attraverso un percorso formativo costituito dai seguenti gradi:

- corso propedeutico (facoltativo);
- selezione;
- corso di formazione di aspirante guida;
- tirocinio pratico e didattico;
- esame abilitante.

Possono essere iscritti, a domanda, al percorso formativo coloro che, residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea
- età minima di anni 18
- idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato da un ente pubblico sanitario o da un medico specializzato in medicina dello sport di cui all'art. 2 del D.M. 18/02/1982
- diploma di istruzione secondaria inferiore o titolo equipollente
- curriculum attività e discipline alpinistiche

Il candidato dovrà sostenere una selezione il cui superamento darà diritto alla frequentazione del corso di formazione di aspirante guida alpina.

L'aspirante guida alpina che avrà espletato con profitto il corso di formazione e sostenuto i relativi esami, acquisirà l'abilitazione tecnica di aspirante guida e potrà iscriversi nella sezione speciale dell'albo del Collegio delle guide alpine della Regione Marche esercitando la professione secondo lo standard formativo depositato ed approvato dalla Regione Marche.

L'aspirante guida abilitato ed iscritto al Collegio dovrà sostenere un periodo di tirocinio presso una guida alpina – maestro di alpinismo della durata di anni due al termine del quale, e previo idoneo certificato di svolgimento di tirocinio rilasciato dalla guida alpina ospitante, potrà sostenere l'esame abilitante per la professione di guida alpina – maestro di alpinismo il cui superamento consentirà l'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine - maestri di alpinismo della Regione Marche.

Possono essere iscritti al Collegio della Regione Marche le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine di altra regione o provincia autonoma che non hanno istituito il proprio collegio.

L'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo né con la nomina ad amministratore, socio o altre funzioni di rappresentanza, vigilanza e controllo di società pubbliche e private e ditte individuali.

L'iscrizione abilita all'esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo in tutto il territorio italiano ed in quei stati dell'Unione europea che riconoscono tale professione quale qualifica professionale conseguita in detto Stato membro in attuazione della direttiva 2205/36/CE ed in ogni altro Stato dove, in forza di una legge nazionale, è previsto il riconoscimento della qualifica professionale di appartenenza.

L'iscrizione all'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata di diritto previo accertamento di idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato da un ente pubblico sanitario o da un medico specializzato in medicina dello sport di cui all'art. 2 del D.M. 18/02/1982. Il mancato deposito del certificato di idoneità presso il Collegio comporterà la cancellazione dall'albo.

E' fatto obbligo all'aspirante guida, guida alpina – maestro di alpinismo stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità

civile verso terzi ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012. La mancanza di polizza costituisce illecito disciplinare sanzionato con la sospensione per un periodo di quattro mesi dall'esercizio della professione.

Art. 13 – Abilitazione ed iscrizione dell'Accompagnatore di Media Montagna

L'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore di Media Montagna si consegue mediante il seguente percorso formativo composto dai seguenti gradi:

- selezione
- corso di formazione tecnico – didattico – culturale
- esame abilitante

Possono essere iscritti, a domanda, al percorso formativo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità europea
- età minima di anni 18
- idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato da un ente pubblico sanitario o da un medico specializzato in medicina dello sport di cui all'art. 2 del D.M. 18/02/1982
- diploma di istruzione secondaria inferiore o titolo equipollente
- curriculum attività escursionistica

Con il conseguimento dell'abilitazione professionale il candidato avrà diritto all'iscrizione nell'elenco speciale tenuto dal Collegio.

L'iscrizione all'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata di diritto previo accertamento di idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato da un ente pubblico sanitario o da un medico specializzato in medicina dello sport di cui all'art. 2 del D.M. 18/02/1982. Il mancato deposito del certificato di idoneità presso il Collegio comporterà la cancellazione dall'albo.

Nelle operazioni e negli interventi di protezione civile e di soccorso terrestre, le guide alpine, assumendosi ogni responsabilità nei termini di cui all'art. 2048 comma II c.c., possono essere coadiuvati da accompagnatori di media montagna.

L'iscrizione alla professione di accompagnatore di media montagna abilita all'esercizio professionale limitatamente al territorio della Regione Marche.

E' consentita l'iscrizione in più elenchi speciali di altre Regioni previo conseguimento dell'abilitazione rilasciata dalla regione ospitante.

E' fatto obbligo all'accompagnatore di media montagna stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012. La mancanza di polizza costituisce illecito disciplinare sanzionato con la sospensione per un periodo di quattro mesi dall'esercizio della professione.

Art. 14 – Scuole di Alpinismo

Agli effetti dell'art. 19 della Legge 6/89 per scuola di alpinismo si intende l'aggregazione su base associativa di più guide alpine o di più aspiranti guide alpine o di più accompagnatori di media montagna per l'esercizio in modo organizzato della loro attività professionale.

Con regolamento interno della scuola potranno essere disciplinati limiti, requisiti e condizioni per l'appartenenza del professionista.

Le scuole di alpinismo dovranno essere autorizzate dalla Regione Marche e composte da un minimo di tre professionisti di cui almeno uno con abilitazione di guida alpina.

La direzione della scuola di alpinismo è affidata ad una guida alpina - maestro di alpinismo iscritta all'albo del Collegio regionale delle Marche.

L'attività di insegnamento nelle scuole deve essere svolta da guide alpine – maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine – maestri di alpinismo iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'art. 6 della L. 6/89.

Art. 15 – Doveri degli iscritti e codice deontologico

Le guide alpine, gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna, iscritti all'albo professionale, sono tenuti ad esercitare la professione con dignità, decoro e correttezza, conformemente alle norme della deontologia al cui regolamento nazionale si rimanda da recepirsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Tutte le guide alpine, gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna, secondo le rispettive competenze, a richiesta del Presidente del Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche,

sono tenuti, in caso di infortunio in montagna o comunque nelle situazioni di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, ad intervenire prestando la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso.

Nel caso che la richiesta di intervento avvenga durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, tale opera sarà svolta dalla guida alpina, dall'aspirante guida o dall'accompagnatore di media montagna compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Art. 16 – Procedimento disciplinare

Le guide alpine, gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna, iscritti all'albo professionale che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale disciplinate dal Codice deontologico di cui all'art. 15, sono passibili di procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è di competenza del Direttivo quale organo decidente e si articola in due fasi: istruttoria, nella quale vengono acquisite le fonti di prova e sentito l'incolpato a sua difesa, e decisoria, nella quale viene pronunciato il provvedimento di archiviazione o di applicazione della sanzione disciplinare determinata in proporzione dell'illecito contestato.

Nel caso sia coinvolto nel procedimento disciplinare un membro del Direttivo, lo stesso verrà sostituito con altro iscritto, non componente del Direttivo, che risulti avere l'anzianità di iscrizione più remota.

Art. 17 – Promozione e diffusione dell'alpinismo

Il Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche promuove la diffusione delle attività alpinistiche ed escursionistiche con ogni mezzo consentito al fine di favorire la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale anche sulla base di collaborazioni e convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 18 – Trasferimenti ed aggregazioni temporanee

Le guide alpine e gli aspiranti guida che intendono trasferirsi ed esercitare stabilmente la professione in altra regione o provincia autonoma devono, previa accettazione della richiesta di

trasferimento da parte del collegio regionale di destinazione, comunicare l'avvenuto trasferimento al Direttivo ai fini della cancellazione dall'albo professionale della Regione Marche.

In caso di mancata comunicazione l'iscritto sarà tenuto al pagamento della relativa tassa di iscrizione annuale.

Le guide alpine e gli aspiranti guida, iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo istituite in altre regioni, previa accettazione dell'aggregazione temporanea da parte del collegio regionale di destinazione, devono comunicare al Direttivo il periodo dell'aggregazione al fine di poter conservare l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Marche.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Statuto acquisirà efficacia ed entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti.